



## Opuscolo informativo assicurazione invalidità per adulti con FC

Riassunto opuscoli informativi:

<http://www.av.admin.ch/Home-/Generalita /opuscoli/opuscoliIn.htm>

L'obiettivo primario dell'AI è l'integrazione professionale. Il diritto ad una rendita viene esaminato soltanto se i provvedimenti di inserimento professionale si rivelano impossibili o solo parzialmente realizzabili a causa del danno alla salute.

### Il rilevamento tempestivo

Dal 1.1.2008 l'AI ha la possibilità di intervenire **preventivamente** attraverso il rilevamento tempestivo di persone che corrono il rischio di diventare invalidi. Un rilevamento tempestivo però **non è una richiesta!** Il modulo di comunicazione per il rilevamento tempestivo (modulo (008.001) è disponibile all'indirizzo: <http://www.av.admin.ch/Home-/Generalita /moduli/moduli.htm>

Il modulo può essere inoltrato dalle persone seguenti:

- l'assicurato e il suo rappresentante legale,
- i familiari che convivono con l'assicurato,
- il datore di lavoro dell'assicurato,
- i medici curanti,
- gli altri assicuratori sociali (assicurazione contro la disoccupazione,
- assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione
- militare ed istituti di previdenza professionale),
- istituti assicurativi privati (assicurazione d'indennità giornaliera o di
- rendita), e
- le autorità preposte all'aiuto sociale.

Durante un colloquio di consulenza si chiarisce la situazione personale e professionale dell'assicurato. Può essere convocato anche il datore di lavoro. L'ufficio AI valuta in seguito chi sia competente per il caso e decide se l'assicurato debba presentare una richiesta di prestazioni all'assicurazione invalidità. La presentazione tardiva della richiesta può comportare una riduzione delle prestazioni.

### La richiesta

Non è necessario passare dal rilevamento tempestivo. Per far valere il diritto a prestazioni dell'AI gli assicurati devono presentare una richiesta presso l'ufficio AI del loro Cantone di domicilio. Il modulo di richiesta è disponibile presso gli uffici AI, le casse di compensazione e le loro agenzie oppure all'indirizzo [www.av-ai.info](http://www.av-ai.info).

### L'intervento tempestivo

Lo scopo di questi provvedimenti è che l'assicurato possa mantenere il suo posto di lavoro o trovarne uno nuovo all'interno della medesima azienda o presso un altro datore di lavoro.

## Provvedimenti di integrazione professionale

Gli specialisti dell'AI offrono **consulenza** professionale e un servizio di **collocamento** alle persone assicurate. Se la persona assicurata non ha ancora svolto una formazione professionale, l'AI copre i costi **supplementari** causati dalla FC. Nel caso di un perfezionamento professionale che permette presumibilmente di conservare o migliorare la capacità al guadagno, l'AI copre i costi **supplementari** causati dalla FC. L'AI copre i costi per la **riformazione** se a causa della FC un assicurato non può più svolgere l'attività precedente o può svolgerla soltanto con difficoltà.

## Rendita d'invalidità

Una rendita d'invalidità è versata soltanto dopo aver verificato se sia possibile l'integrazione. Il diritto alla rendita nasce al più presto al momento in cui la persona assicurata è stata incapace al lavoro **almeno** al 40% per un anno senza interruzioni di rilievo e resta successivamente incapace al guadagno almeno nella stessa misura.

La rendita è versata **al più presto dopo la scadenza di sei mesi a contare dalla presentazione della richiesta di prestazioni AI**, ma al più presto nel mese seguente il compimento del 18° anno d'età. Per stabilire l'ammontare della rendita per le persone **esercitanti un'attività lucrativa**, l'ufficio AI confronta il **grado d'invalidità** eseguendo un confronto dei redditi. Dapprima determina il reddito da lavoro che si sarebbe potuto conseguire senza FC, per poi detrarre il reddito da lavoro ragionevolmente conseguibile dopo il danno alla salute e dopo i provvedimenti d'integrazione. La differenza rappresenta la perdita di guadagno causato dalla FC. Espressa in percentuale, questa corrisponde al grado d'invalidità. Per le persone **senza attività lucrativa** (per esempio casalinghe, membri di comunità religiose, studenti) l'invalidità è valutata in funzione della misura in cui esse sono impossibilitate a svolgere le mansioni consuete.

Il grado d'invalidità determina la rendita cui ha diritto la persona assicurata:

almeno 40%	quarto di rendita
almeno 50%	mezza rendita
almeno 60%	tre quarti di rendita
almeno 70%	rendita intera

A quanto ammonta un quarto di rendita, mezza rendita, tre quarti di rendita o la rendita intera, dipende dal periodo e dall'ammontare dei contributi versati dall'assicurato.

## Prestazioni complementari

Le persone che hanno diritto ad una rendita dell'AI, ad un assegno per grandi invalidi o ad indennità giornaliera dell'AI per almeno sei mesi possono richiedere prestazioni complementari se queste prestazioni non raggiungono il reddito minimo stabilito dalla legge. (vedi opuscolo in tedesco: **Merkblatt betr. Ergänzungsleistungen zur IV** alla pagina [www.cfch.ch](http://www.cfch.ch))

## Cassa pensione

Quando si percepisce una rendita AI, il grado di invalidità vale anche per la cassa pensione del datore di lavoro attuale o più recente. Non appena giunge la disposizione dell'AI, occorre informare la cassa pensione della ditta. Alcuni regolamenti prevedono l'erogazione di prestazioni anche se il grado di invalidità è inferiore al 40 %. In questo caso occorre informare la cassa pensione anche se la decisione dell'AI è negativa per far valere il diritto alle prestazioni. (vedi opuscolo **Promemoria sulla sicurezza sociale in caso di malattia (CF) e conseguente invalidità** alla pagina [www.cfch.ch](http://www.cfch.ch))